

# COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.

### Capo I

#### ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" e della Legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
- b) Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Chiesina Uzzanese.
- c) Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
- d) Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

## **ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.**

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.8 della L.R. 54/2000;
- e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- g) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- i) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

## Capo II

### ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:
  - Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
  - Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
  - Aree di rispetto cimiteriale;
  - Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.
  
2. Gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico.
  
3. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo tecnico di Valutazione.
  
4. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
  
5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

8. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

#### **ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a) nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5;
- b) In area soggetta a Vincolo paesaggistico D.lgs 42/04 (ex L.431/85 - ex D.Lgs 490/99);
- c) In area soggetta a Vincolo paesistico D.lgs 42/04 (ex L.1497/39 - ex D.lgs 490/99);
- d) Sui fabbricati notificati dalla D.lgs 42/04 (ex. L. 1089/39 - ex D.Lgs. 490/99);
- e) Nell'area soggetta a specifica normativa, ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. 59/80 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 20.03.2000 (Centro Urbano).

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

## **ART. 5 - AREE SENSIBILI**

1. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone non inferiori alle quattro ore giornaliere sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.

2. In tali aree ricadono:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi;
- d) Edifici destinati alla residenza o all'attività lavorativa e/o di studio.

## **ART. 6 -INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI**

1. La cartografia comunale allegata all'art. 108 del R.E.C. individua le aree sensibili, le aree idonee e localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.\_

## **ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 54/2000 l'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.

2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.795 del 4 agosto 2003 e della DGR n.518 del 31 maggio 2004 così come integrata dalla DGR n. 964 del 27 settembre 2004 relativa alle dichiarazioni inerenti gli impianti radioamatoriali.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpat ed Usl, ed i controlli effettuati.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.

## **Capo III**

### **ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno;
2. La presentazione dei piani annuali della installazione degli impianti deve essere corredata da:
  - a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
  - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3 ;
  - c) documentazione tecnica prevista dall'articolo 13 del presente Regolamento comunale;
  - d) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;

4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9 ;

5. Il Gruppo tecnico di Valutazione valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre;

6. Il Gruppo tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso il Gruppo tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

Il G.T.V. ha il compito di verificare:

- a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;

7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;

8. I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio comunale;

9. In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati da Comune e soggetti richiedenti in un accordo di programma per il rispetto dei reciproci impegni;

10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art.7 ;

11. I Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

## **ART. 9 – GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE**

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;
2. Tale G.T.V. è composto da:
  - a) I Dirigenti dell'Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e Pianificazione urbanistica, dell'Edilizia privata o i loro Funzionari appositamente delegati;
  - b) Un responsabile Arpat;
  - c) Un responsabile USL;
  - d) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico designati dalle Associazioni medesime;
  - e) Un rappresentante per ciascuno dei comitati cittadini attivi sulla materia.
3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

## **Capo IV**

### **ART. 10 – AUTORIZZAZIONE.**

- 1) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
- 2) Nel caso l'installazione, la modifica o l'adeguamento dell'impianto comporti la realizzazione di pali o tralicci, l'autorizzazione di cui al comma precedente deve comprendere il permesso di costruire,
- 3) L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto ed è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.

4) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti maggiormente idonei di cui all'art.3.

5) L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;

6) La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'art. 11 (secondo la nuova numerazione, già art.13), gli estremi della concessione edilizia se necessaria e di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le leggi vigenti e dei pareri Arpa ed Ausl.

7) L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri:

a) dell'ARPA, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPA valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi,

b) dell'Ausl cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPA, per i profili di propria competenza,

c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).

8. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

## **ART. 11 – IMPIANTI SOTTOPOSTI A CONCESSIONE EDILIZIA**

1. La concessione edilizia è, ad ogni effetto, titolo imprescindibile per la realizzazione e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 3 del presente articolo, salvo ogni diritto dei terzi;
2. Per quanto disposto dall'art.7, comma 3 della L.R.T. 54/00 per gli impianti di radiocomunicazione di cui al comma 3 del presente articolo sono escluse le procedure d'inizio attività pertanto, visto l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la L.R.T.1/05 e sue successive modifiche e integrazioni, l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti di radiocomunicazione, ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile, sono subordinate al rilascio della concessione edilizia detta anche permesso di costruire.
3. Interventi soggetti a concessione edilizia:
  - a) Nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (S.r.b.), ivi compresi gli impianti con livelli di emissione ridotta come microcelle, ponti radio e impianti assimilabili.
  - b) Nuovi impianti radiotelevisivi;
  - c) Ogni modifica agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sia per tipo, modello o altro anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto.

## **ART. 12 – INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e della L.R.T. 52/99 e sue successive modifiche e integrazioni sono sottoposti a semplice Dichiarazione di inizio attività (DIA):
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;

b) gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni.

c) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.

2. Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di inizio attività gli impianti mobili su carrato, e gli impianti provvisori.

## **Capo V**

### **ART. 13 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI SOTTOPOSTI A CONCESSIONE EDILIZIA**

1. Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art.10, devono essere presentate all'Ufficio comunale preposto e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni
- b) dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista.
- c) dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori.
- d) estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo.
- e) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f) una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- g) una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal

presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica).

- h) Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

*Relazione esaustiva nei seguenti punti:*

- 1) indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
- 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
- 3) tipologia di utilizzo dell'impianto;
- 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
- 7) massima potenza ammessa in antenna;
- 8) massima potenza irradiata;
- 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
- 10) precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta;
- 11) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
- 12) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato,

quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche.

13) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico

14) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

#### **ARTICOLO 14 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti a concessione edilizia è subordinata alla presentazione all'Ufficio comunale competente da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;

2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;

3. Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAT per le verifiche di competenza.

## **ARTICOLO 15 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI**

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri Arpat ed USL. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi.

## **ART. 16 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;

2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;

3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98.

## **ART. 17 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:
  - a) data di installazione dell'impianto;
  - b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
  - c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
  - d) frequenze utilizzate;
  - e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
  - f) altezza del centro dell'antenna in metri.

## **Capo VI**

### **Art. 18 - AZIONI DI RISANAMENTO**

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.M. 381/98 e dell'art. 8 della L.R. T. 54/2000.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

## **ART.19 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art.5, del presente Regolamento comunale;
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art.3, del presente Regolamento comunale;

3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## Capo VII

### ART. 20 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art.6, comma 1, della L.R.T. 66/95 ed altresì in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale e dall'art.9, comma 2, della L.R. 54/2000.
2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applica l'art.9 della L.R.. 54/2000.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza trimestrale, effettuati dall'A.R.P.A.T. su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il Comune esercita la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse del gestore calcolate in quota parte con il numero di postazioni installate sul territorio comunale. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
5. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
6. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

## Capo VIII

### ART. 21 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza all'art. 10 della L.R. 54/2000.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 10.000. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa di Euro 10.000. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per due mesi.
4. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
5. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381 viene applicata la sanzione amministrativa di Euro 20.000. L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti normativamente fissati.
6. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di Euro 40.000. Viene inoltre ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
7. L'inadempimento entro i termini concordati degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari a Euro 10.000. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di Euro 20.000. Viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
9. La mancata denuncia degli impianti esistenti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di cui all'articolo 1 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pari a Euro 10.000 per ogni impianto non denunciato. In caso di più violazioni, l'importo complessivo della sanzione non può superare Euro 100.000. In caso di inadempimento entro il termine previsto

dall'ordinanza comunale, l'Amministrazione Comunale ordina la cessazione dell'attività dell'impianto non denunciato.

## **ART. 22 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

## **ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.